



Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO.....	2
ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE E DURATA.....	2
ARTICOLO 3 – COMPITI E FUNZIONI.....	2
ARTICOLO 4 – INDENNITÀ E RIMBORSI.....	3
ARTICOLO 5 – STRUTTURA DI SUPPORTO.....	3
ARTICOLO 6 – PRESIDENTE.....	4
ARTICOLO 7 – INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DEI COMPONENTI.....	4
ARTICOLO 8 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO E IL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO..	4
ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	5
ARTICOLO 10 – VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	5
ARTICOLO 11 – MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 12 – EMANAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	5



ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Brescia (da ora in avanti denominato "Nucleo"), nel rispetto del Regolamento e dello Statuto di Ateneo, delle specifiche disposizioni normative vigenti, nonché delle Linee Guida ANVUR e delle funzioni attribuite al Nucleo in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Come da Statuto di Ateneo, il Nucleo è costituito da sette componenti, dei quali almeno due devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica:
 - a. sei di elevata qualificazione professionale, di cui due interni, appartenenti al ruolo di docente di I fascia, il *curriculum* dei quali è reso pubblico sul sito Internet dell'Ateneo;
 - b. un/una rappresentante della componente studentesca.
2. I/Le professori/sse di ruolo interni/e sono designati/e dal Senato Accademico, i/le componenti esterni/e sono designati/e dal/dalla Rettore/Rettrice. Il/La Rettore/Rettrice nomina tra i componenti di cui al comma 1, lett. a) il/La Presidente.
3. Il Nucleo è nominato con Decreto del/La Rettore/Rettrice.
4. Il/La rappresentante della componente studentesca è eletto/a da tutti gli studenti e le studentesse dell'Ateneo.
5. L'incarico di componente del Nucleo ha la durata di un quadriennio, rinnovabile per una sola volta, a eccezione della rappresentanza studentesca.
6. Il/La componente del Nucleo proveniente dalla rappresentanza studentesca di cui al precedente comma 5, dura in carica al massimo per un biennio, rinnovabile una sola volta secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.
7. I/Le componenti del Nucleo di Valutazione che risultino assenti senza adeguata giustificazione per tre riunioni nell'arco dell'anno solare, sono dichiarati/e decaduti/e dal Rettore/Rettrice, previa diffida dopo la seconda assenza non giustificata.

ARTICOLO 3 – COMPITI E FUNZIONI

1. Il Nucleo è un organo indipendente dell'Ateneo incaricato di verificare la qualità e l'efficacia delle attività istituzionali dell'università, monitorare il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità e supportare gli organi di governo attraverso attività di analisi, valutazione e formulazione di pareri e relazioni, come di seguito dettagliato.
2. In accordo con la normativa vigente e le linee guida del Ministero e delle Agenzie competenti, il Nucleo monitora e valuta:
 - a. la qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche docenti- studenti;
 - b. l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai centri di ricerca;
 - c. l'attività di terza missione svolta dai Dipartimenti;
 - d. l'efficienza ed efficacia dei servizi amministrativi;
 - e. la congruità del *curriculum* scientifico per gli incarichi di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite – in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – tutte le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale,



al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* individuale e organizzativa.

4. In particolare, in accordo con la normativa vigente e secondo le indicazioni di ANVUR, ANAC e Ministero dell'Università e della Ricerca, il Nucleo:
 - a. redige annualmente una relazione sulle attività di valutazione relativa agli aspetti di valutazione della *performance*, della didattica, della ricerca e della terza missione. Trasmette tale relazione annuale al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al Presidio di Qualità di Ateneo e a tutti i soggetti interessati;
 - b. acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli/le studenti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, nei termini fissati dalla legge, al competente Ministero e agli Organi di valutazione del sistema universitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
 - c. provvede, nel rispetto dei termini di legge, a comunicare dati e informazioni per i quali la normativa vigente impone il coinvolgimento dei Nuclei di Valutazione degli Atenei al Ministero competente, all'ANVUR e agli altri organismi operanti nella valutazione nazionale del sistema universitario, avvalendosi, a tal fine, anche delle metodologie e delle pratiche di valutazione promosse e adottate in ambito nazionale;
 - d. esprime pareri e formula proposte;
 - e. nello svolgere ricerche e indagini sulle materie e sui processi oggetto della sua attività, utilizza le risorse e i servizi dell'Università avvalendosi, ove necessario, anche di competenze esterne, nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni di spesa e del *budget* autorizzatorio;
 - f. effettua *audit* interni con modalità proprie, al fine di verificare – con cadenza periodica – l'andamento dei Corsi di Studio, dei Corsi di Dottorato e dei Dipartimenti. Gli *audit* ai Corsi di Studio, ai Dipartimenti e ai Dottorati di Ricerca si svolgono sempre in presenza; può effettuare ulteriori verifiche sulle attività dell'Ateneo, anche nell'ambito della sua funzione di OIV;
 - g. partecipa al Coordinamento dei Nuclei di Valutazione delle università italiane (CoNVUI);
 - h. supporta gli Organi di governo nell'elaborazione e monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) e negli *audit* interni per il miglioramento continuo;
 - i. svolge ogni altra funzione o compito a esso attribuito dalla legge, dalla normativa secondaria e regolamentare.

ARTICOLO 4 – INDENNITÀ E RIMBORSI

1. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo un compenso, a titolo di indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo le spese sostenute per partecipare alle riunioni nonché le spese di missione effettuate in ragione del proprio incarico, in conformità alla specifica regolamentazione di Ateneo.

ARTICOLO 5 – STRUTTURA DI SUPPORTO

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale del supporto di uno specifico Ufficio coordinato da un responsabile e composto da adeguato personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Ateneo, ufficio che partecipa alle riunioni del Nucleo a supporto della verbalizzazione e con facoltà di intervento e proposta, ma senza diritto di voto.
2. I compiti e le attività dell'Ufficio sono concordati tra il Nucleo e l'Ateneo nello spirito del buon andamento dell'amministrazione e della massima collaborazione istituzionale.



3. Il Nucleo può avvalersi occasionalmente della collaborazione di esperti esterni per questioni specifiche di natura tecnica e temporalmente limitate. Tale collaborazione non deve in ogni caso configurarsi come prestazione professionale.

ARTICOLO 6 – PRESIDENTE

1. Il/La Presidente rappresenta il Nucleo, sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l'esecuzione delle delibere.
2. Il/La Presidente convoca e presiede le riunioni del Nucleo.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono svolte da un/a componente delegato/a dal/la Presidente.
4. Il/La Presidente può delegare a singoli componenti specifici incarichi o attribuire loro particolari compiti inerenti a determinate materie o anche interi ambiti di attività.
5. Il/La Presidente conduce i lavori del Nucleo nello spirito della massima collaborazione avendo cura di raggiungere le decisioni collegiali con il massimo consenso, coordina le attività del Nucleo, promuove la coerenza interna delle sue valutazioni, rappresenta il Nucleo nei rapporti con ANVUR, il Presidio di Qualità, gli Organi di Governo e il Coordinamento nazionale dei Nuclei.

ARTICOLO 7 – INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DEI COMPONENTI

1. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con le seguenti posizioni ricoperte all'interno dell'Ateneo e con chi ne fa le veci: Rettore/Rettrice, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Prorettore/Prorettrice vicario/a, Prorettore/Prorettrice e Delegato/a Rettorale, *Manager*, Direttore/Direttrice Generale, Dirigente dell'Ateneo, Direttore/Direttrice di Dipartimento, Direttore/Direttrice di Scuola di Specializzazione, Coordinatore/Coordinatrice di Dottorato, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, componente di Commissione Paritetica Docenti-Studenti, componente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Presidi della Qualità.
2. I/le componenti del Nucleo non possono trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Università degli Studi di Brescia in allineamento e nel rispetto delle previsioni del Codice Etico di Ateneo.
3. I/le componenti del Nucleo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, comma 8 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, non possono essere nominati/e tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO E IL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO

1. Il Nucleo, quale organismo autonomo, sovrintende all'intero processo di valutazione dell'Ateneo e promuove la diffusione della cultura della qualità; collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo nella gestione di un efficace sistema di assicurazione della qualità e per le proprie finalità statutarie con il/la Rettore/Rettrice e gli Organi di Governo, nello spirito della massima collaborazione istituzionale e del buon andamento dell'Ateneo. Il Nucleo ha accesso continuativo ai documenti utili all'esercizio delle sue funzioni ed è coinvolto nei momenti strategici di pianificazione, valutazione e miglioramento dell'Ateneo.
2. Il Nucleo, successivamente all'invio ad ANVUR della relazione annuale, redatta ai sensi della normativa vigente, la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e la presenta al Senato Accademico alla prima seduta utile. Il Nucleo provvede a dare pubblicità alla propria relazione annuale, una volta presentata al Senato Accademico, nelle forme previste dalla normativa e dalla regolamentazione di Ateneo vigenti.



3. Sono previsti incontri fra Nucleo di Valutazione, Organi di Governo e Presidio di Qualità di Ateneo al fine di intensificare il confronto sull'adozione e diffusione degli strumenti di lavoro del Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento del sistema universitario) e sulla valutazione della *performance*.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, il Nucleo è convocato e presieduto dal/dalla Presidente, che definisce l'ordine del giorno.
2. Il Nucleo si riunisce almeno ogni tre mesi.
3. La convocazione delle sedute, i termini di preavviso, le modalità di trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione, i requisiti di validità delle sedute, le modalità di svolgimento e i requisiti di validità e di operatività delle delibere sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 10 – VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Per la verbalizzazione delle sedute e l'adempimento agli obblighi di pubblicità si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il/La Presidente individua il/la componente del Nucleo cui attribuire le funzioni di Segretario/a verbalizzante. In mancanza di specifica designazione, le funzioni di Segretario/a verbalizzante sono svolte a rotazione da tutti i/le componenti.

ARTICOLO 11 – MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Nucleo a maggioranza dei/delle propri/e componenti può proporre agli Organi collegiali di Ateneo di modificare il presente Regolamento, in conformità alle procedure previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 12 – EMANAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del/della Rettore/Rettrice ed entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla sua pubblicazione nell'Albo *online* di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Generale di Ateneo.